

Vigilanza bancaria e finanziaria

Documento per la consultazione

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

BANCHE POPOLARI

Il presente documento contiene lo schema delle disposizioni di attuazione degli articoli 28, comma 2-*ter*, e 29, comma 2-*bis*, del Testo unico bancario, introdotti dal d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con l. 24 marzo 2015, n. 33.

In considerazione della necessità di dare tempestiva attuazione alle nuove norme del TUB introdotte per decreto-legge, nonché consentire alle banche popolari interessate di avviare in tempi brevi le operazioni societarie necessarie per l'adeguamento al nuovo quadro normativo, non si è effettuata l'analisi d'impatto e si stabilisce in 15 giorni dalla pubblicazione la durata della presente consultazione (cfr. art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 concernente il procedimento di formazione degli atti regolamentari in materia di vigilanza).

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata ram@pec.bancaditalia.it; in mancanza di casella PEC, il mittente può inviare copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti o proposte al seguente indirizzo: Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Nazionale 91, 00184 ROMA. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Aprile 2015

I Motivazioni dell'intervento normativo

Premessa

L'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33, ha modificato alcune disposizioni del TUB in materia di banche popolari. La riforma della disciplina delle banche popolari:

- riserva la possibilità di adottare il modello di banca popolare ai soli intermediari bancari il cui attivo non superi il valore di 8 miliardi di euro; le banche che superano la soglia devono assumere, entro 12 mesi dal superamento, le misure necessarie ad assicurare il rispetto della norma, quali ad esempio la riduzione dell'attivo entro i limiti consentiti, la trasformazione in società per azioni o la liquidazione volontaria (art. 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, TUB);
- introduce modifiche su taluni aspetti della disciplina delle banche popolari che potranno rimanere tali. In particolare, è previsto che il rimborso delle azioni del socio uscente, anche per effetto dell'esercizio del diritto di recesso conseguente alla trasformazione, possa essere limitato, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel capitale di qualità primaria della banca (art. 28, comma 2-*ter*, TUB). Inoltre, si estende alle banche popolari la possibilità – prevista dal codice civile per le società cooperative – di emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2526 del codice civile, la cui disciplina statutaria può prevedere caratteristiche finanziarie tali da permettere l'inclusione degli strumenti nel capitale di migliore qualità della banca (CET1); anche per tali strumenti sono previste le limitazioni del diritto di rimborso, analogamente a quanto previsto per le azioni detenute dai soci.

Il TUB attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione concernenti le novità normative sopra menzionate, e in particolare: *a*) disciplinare le modalità di calcolo della soglia di 8 miliardi, a livello individuale per le banche non appartenenti a un gruppo bancario e a livello consolidato per quelle che appartengono a un gruppo; *b*) i casi in cui il rimborso delle azioni spettante al socio uscente può essere limitato e le relative modalità.

Il presente documento sottopone a consultazione pubblica le disposizioni secondarie di attuazione della riforma, per gli aspetti regolamentari rimessi alla potestà normativa della Banca d'Italia. Le norme secondarie completano il quadro normativo applicabile alle banche popolari e consentono alla riforma di dispiegare i propri effetti: la legge dispone, infatti, che le banche popolari esistenti al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 3/2015 ⁽¹⁾ devono adeguarsi a quanto stabilito dall'art. 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione delle medesime norme.

¹ Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 19 gennaio 2015; la legge di conversione è stata pubblicata sulla G.U. del 25 marzo 2015.

Le disposizioni saranno incorporate nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”.

Come noto, la Circolare n. 285 include norme in materia di governo societario delle banche (Capitolo I del Titolo IV, introdotto il 6 maggio 2014). Alcune disposizioni sono specificamente rivolte alle banche popolari, e vanno ora lette ed applicate alla luce della riforma del settore. Si richiama, in particolare, l'attenzione sul disposto della Sezione V, par. 1.3, linea applicativa 1: il riferimento al numero di deleghe attribuibili a ciascun socio per il voto in assemblea, “di norma non inferiore a 5”, deve ritenersi superato a seguito della modifica intervenuta all'articolo 150-*bis*, comma 2-*bis*, del TUB, che oggi stabilisce: “gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20”. Per lo stesso motivo, deve considerarsi superata la prescrizione di cui alla Sezione VII del medesimo capitolo, par. 1, nono alinea, nella parte in cui prevede un obbligo di rendere note le ragioni della scelta, eventualmente operata da una banca popolare, di stabilire nel proprio statuto un numero di deleghe conferibili inferiore a cinque. Alla prima occasione utile si provvederà a un aggiornamento delle disposizioni in commento per allinearle alle previsioni del decreto legge n. 3/2015.

II Illustrazione delle scelte regolamentari

1. Determinazione del valore dell'attivo

Per quanto riguarda il calcolo della soglia di attivo di 8 miliardi, lo schema normativo propone criteri di calcolo allineati con quelli utilizzati dalle banche per rappresentare, anche nelle segnalazioni di vigilanza, la propria situazione patrimoniale a livello individuale e consolidato. In particolare, in tale secondo caso rileva il perimetro di consolidamento applicato a fini prudenziali.

Tale impostazione è stata preferita – rispetto all'opzione alternativa rappresentata dall'allineamento ai dati di bilancio – perché meglio rispondente alla finalità della riforma, specie nel caso delle banche popolari a capo di un gruppo bancario. L'obiettivo della riforma è di riservare il modello di banca popolare a soggetti che svolgono l'attività bancaria entro volumi compatibili con la struttura cooperativa della società; la *ratio* sottesa alla legge, infatti, è che il modello di banca popolare, per le sue caratteristiche di assetto proprietario e *governance* (limiti al possesso azionario, voto capitario), è inadeguato per l'esercizio dell'impresa bancaria di grandi dimensioni. Stante questa *ratio legis*, l'attivo di vigilanza risponde in misura adeguata alla finalità poiché isola, nell'ambito delle imprese incluse nel perimetro di consolidamento contabile della banca popolare capogruppo, quelle che svolgono in via principale o esclusiva l'attività bancaria e finanziaria e le attività strumentali a queste, escludendo le imprese che, pur essendo partecipate dalla banca, svolgono attività eterogenee: è il caso, ad esempio, delle imprese di assicurazione e delle imprese industriali.

La scelta ha anche il vantaggio di allineare i criteri di calcolo della soglia di 8 miliardi a quelli utilizzati nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) per determinare la

“significatività” di una banca in base alle dimensioni. In ambito MVU il criterio utilizzato in via prioritaria è quello del valore totale delle attività determinato sulla base dell’informativa di vigilanza di fine anno; tale valore è determinato a livello individuale per le banche non appartenenti a un gruppo bancario, a livello consolidato per quelle appartenenti a un gruppo. Rispetto ai criteri utilizzati ai fini dell’MVU, la definizione proposta aggiunge anche le garanzie e gli impegni: l’aggiunta di tali voci tiene conto del fatto che alcuni intermediari sviluppano più di altri l’attività di garanzia e altre forme tecniche “fuori bilancio”; l’integrazione ha anche la finalità di prevenire possibili arbitraggi normativi.

Il criterio alternativo dell’attivo di bilancio sarebbe utilizzabile, in linea con i criteri dell’MVU ⁽²⁾, soltanto in via subordinata, nei casi in cui il valore dell’attivo non possa essere determinato secondo il criterio di vigilanza (si pensi, ad esempio, a casi particolari in cui la trasmissione delle segnalazioni di vigilanza sia ritardata rispetto alle ordinarie date di segnalazione). Si tratta di casi eccezionali, tant’è che, per l’identificazione delle banche italiane significative, è stato utilizzato il valore di vigilanza, dato di cui la Banca d’Italia normalmente dispone.

Sul piano degli impatti, la scelta del criterio di vigilanza rispetto a quello contabile non determina, al momento, particolari conseguenze pratiche: il criterio dell’attivo di vigilanza non comporta, di fatto, differenze di ordinamento delle singole banche rispetto alla soglia di 8 miliardi ⁽³⁾.

L’organo con funzione di gestione della banca o della capogruppo provvede annualmente alla verifica del valore dell’attivo individuale o consolidato, non appena disponibili i dati. Qualora sia riscontrato il superamento della soglia, l’organo con funzione di gestione informa immediatamente l’organo con funzione di supervisione strategica e l’organo con funzione di controllo e ne dà comunicazione, senza indugio, alla Banca d’Italia. Restano fermi gli adempimenti richiesti dal TUB (art. 29, comma 2-ter) per “regolarizzare” la situazione e i conseguenti poteri della Banca d’Italia in caso di inerzia o mancato conseguimento degli obiettivi di rientro.

2. Rimborso degli strumenti di capitale

Le disposizioni dettate in materia si riallacciano strettamente alle previsioni prudenziali in materia di azioni emesse da banche in forma cooperativa (cfr., in particolare, l’art. 29 CRR e gli artt. 10 e 11 del regolamento delegato n. 241/2014 recante norme tecniche di regolamentazione in materia di fondi propri).

Si prevede che il rimborso possa essere limitato o differito, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, sulla base della valutazione della situazione finanziaria, di liquidità e solvibilità

² Cfr. art. 51 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea, noto come “Regolamento quadro sull’MVU”.

³ Cfr. La testimonianza del Direttore Generale della Banca d’Italia dott. S. Rossi, 17 febbraio 2015 <http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2015/Rossi-170215.pdf>.

della banca e dei *ratios* patrimoniali (CET1, Tier 1 e total capital). La facoltà di differire o limitare il rimborso deve essere prevista nello statuto della banca ed è attribuita, in prima istanza, alla competenza decisionale dell'organo di gestione; qualora questo decida di procedere al rimborso, restano fermi i poteri di autorizzazione dell'autorità di vigilanza al rimborso di fondi propri ai sensi dell'art. 77 CRR (BCE o Banca d'Italia, a seconda che la banca sia o meno significativa).

Qualora la banca decida di procedere al rimborso, essa deve – in base alle norme del CRR e degli RTS sul capitale ⁽⁴⁾ – sottoporre all'autorità di vigilanza (BCE o Banca d'Italia, a seconda che la banca sia o meno significativa) una istanza di autorizzazione al rimborso dello strumento; l'autorizzazione è concessa se la banca dimostra che i suoi fondi propri, dopo il rimborso, superano i requisiti di capitale previsti dal CRR, il requisito di riserve di capitale e il livello complessivo ritenuto adeguato dall'autorità di vigilanza a seguito del processo di valutazione e revisione prudenziale. L'autorizzazione può essere rilasciata, anziché caso per caso, per un plafond limitato, se l'autorità ritiene che l'importo rimborsabile sia irrilevante o comunque tale da non creare pregiudizio per la situazione prudenziale della banca.

Si evidenzia che **analoghe previsioni saranno applicate alle banche di credito cooperativo**, una volta emanato il decreto legislativo di recepimento della CRD IV. La disposizione dell'art. 28, comma 2-ter, infatti, anticipa nella sostanza quella contenuta nel prossimo d.lgs. di recepimento della direttiva, che si applicherà a tutte le categorie di banche costituite in forma cooperativa.

3. Regime transitorio

L'articolo 1, comma 2, del d.l. n. 3/2015 prevede un regime transitorio applicabile alle banche popolari autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto (20 gennaio 2015). Tali banche, ove abbiano attivo superiore alla soglia fissata dalla legge, devono adeguarsi a quanto previsto dall'art. 29, commi 2-bis e 2-ter, entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.

Per facilitare il processo di adeguamento delle banche interessate, all'atto dell'emanazione delle disposizioni di attuazione saranno fornite indicazioni circa la tempistica di adeguamento alle nuove previsioni del TUB. Tali indicazioni sono qui presentate per commenti, in particolare sulle opzioni di seguito proposte.

In primo luogo, si disporrebbe che le nuove disposizioni – che, come detto, assumeranno la veste di aggiornamento della Circolare n. 285 – entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nelle forme consuete (sito *web* della Banca d'Italia).

Si darebbe, quindi, indicazione che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la verifica del valore dell'attivo prevista dalla Sezione II del Capitolo debba essere effettuata, per la prima volta, dall'organo con funzione di supervisione strategica entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni stesse, facendo riferimento alle segnalazioni di vigilanza

⁴ Cfr. artt. 77 e 78 CRR e artt. 29 e 32 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

al 31 dicembre 2014, individuale o consolidata a seconda dei casi. Qualora l'organo constati il superamento della soglia di 8 miliardi, dovranno essere assunte le conseguenti deliberazioni (la riduzione dell'attivo sotto la soglia, la trasformazione in s.p.a., la liquidazione volontaria), da attuare e perfezionare entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni secondarie.

La verifica finale dovrà essere condotta avendo come data di riferimento il giorno di scadenza del periodo transitorio di 18 mesi; qualora tale data non coincida con una data di *reporting* a fini prudenziali, la banca potrà – anziché ricostruire il valore dell'attivo con un calcolo ad hoc – dimostrare che la soglia era rispettata alla data della più recente segnalazione prudenziale precedente la scadenza del periodo transitorio, attestando che non sono intervenute variazioni rilevanti. Va da sé che l'autorità di vigilanza potrà usare i poteri a sua disposizione per verificare l'effettivo rispetto della norma a ogni data rilevante, ad esempio attraverso apposite richieste di dati e informazioni o accessi ispettivi.

Qualora siano assunte deliberazioni comportanti operazioni, ordinarie e straordinarie, soggette a comunicazione o autorizzazione dell'autorità di vigilanza (es. fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni di rapporti giuridici in blocco), trovano applicazione le regole dettate dal TUB e dalle disposizioni di vigilanza per le banche concernenti gli obblighi di comunicazione e i criteri e termini dei relativi procedimenti amministrativi.

Si invitano gli interessati a formulare commenti sui criteri proposti.

| | Abi | Banca/gruppo bancario | |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | | 5034 BANCO POPOLARE | Gruppi oltre la soglia di 8 mld |
| 2 | | 3111 UNIONE DI BANCHE ITALIANE | |
| 3 | Gruppi accentrati SSM | 5387 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA | |
| 4 | | 5584 BANCA POPOLARE DI MILANO | |
| 5 | | 5728 BANCA POPOLARE DI VICENZA | |
| 6 | | 5035 VENETO BANCA | |
| 7 | | 5696 BANCA POPOLARE DI SONDRIO | |
| 8 | | 5216 CREDITO VALTELLINESE | |
| 9 | | 5424 BANCA POPOLARE DI BARI | |
| 10 | | 5390 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO | |
| 11 | | | 5856 BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE * |
| 12 | | | 5385 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA |
| 13 | | 5036 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA | |
| 14 | | 5116 BANCA VALSABBINA | |
| 15 | | 5484 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE | |
| 16 | | 5824 CSR | |
| 17 | | 5262 BANCA POPOLARE PUGLIESE | |
| 18 | | 5156 BANCA DI PIACENZA | |
| 19 | | 5142 BANCA DI CREDITO POPOLARE | |
| 20 | | 5104 BANCA POPOLARE DEL LAZIO | |
| 21 | | 5572 BANCA POPOLARE DI MAROSTICA * | |
| 22 | | 5372 BANCA POPOLARE DEL CASSINATE | |
| 23 | | 5792 BANCA POPOLARE VALCONCA | |
| 24 | | 5018 BANCA POPOLARE ETICA | |
| 25 | | 5772 BANCA POPOLARE SANT'ANGELO | |
| 26 | | 5652 SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE | |
| 27 | | 5232 BANCA POPOLARE DI LAJATICO | |
| 28 | | 5297 BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE | |
| 29 | | 5296 BANCA POPOLARE DI FONDI | |
| 30 | | 5023 BANCA POPOLARE DI SVILUPPO | |
| 31 | | 5496 BANCA POPOLARE DI CORTONA | |
| 32 | | 5602 BANCA POPOLARE VESUVIANA | |
| 33 | | 5030 CREDITO SALERNITANO | |
| 34 | | 5033 BANCA POPOLARE DELLE PROV. MOLISANE | |
| 35 | | 5038 BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO | |
| 36 | | 5037 BANCA POPOLARE DELLE PROV. CALABRE | |

37

BANCA POPOLARE DELL'ETNA

Dati in milioni di euro. I dati consolidati per i gruppi bancari fanno riferimento al 31 dicembre 2014; i dati individuali per le banche non facenti parti di gruppi bancari fanno riferimento al 30 giugno 2014.

I dati consolidati per il totale attivo fanno riferimento al perimetro di consolidamento utilizzato per fini prudenziali.

In grigio sono evidenziate le banche con azioni quotate.

(*) Banche oggetto di fusione.

PARTE TERZA

Capitolo 4

BANCHE POPOLARI

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche popolari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

Capitolo 4

BANCHE POPOLARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Testo unico bancario prevede che l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

Il modello della banca popolare non può essere adottato né mantenuto da intermediari, singoli o facenti parte di un gruppo bancario, che presentano un attivo superiore a 8 miliardi di euro, rispettivamente a livello individuale e consolidato. Il TUB attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione al riguardo.

Le presenti disposizioni specificano i criteri e le modalità di determinazione del valore dell'attivo ai predetti fini. Il parametro individuato, agganciato al valore dell'attivo rilevante a fini di vigilanza, assicura la coerenza rispetto ai criteri applicati per determinare la significatività di una banca nell'ambito del MVU. Inoltre, nel caso di intermediari appartenenti a un gruppo bancario, esso è idoneo a calcolare la soglia su un perimetro di soggetti e con metodologie coerenti con quelli applicati a fini di vigilanza.

Le disposizioni recano, inoltre, previsioni concernenti le limitazioni del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalle banche popolari, allo scopo di assicurarne la conformità ai requisiti degli strumenti di capitale primario di classe 1 previsti dal CRR e dalle relative norme tecniche di attuazione. Tali disposizioni sono dettate in attuazione di specifiche potestà regolamentari attribuite alla Banca d'Italia dal TUB, anche in deroga alle previsioni dettate dal codice civile per le società cooperative.

La determinazione dei tempi e della misura del rimborso spetta, in primo luogo, ai competenti organi aziendali, che devono valutare sotto la propria responsabilità la compatibilità del rimborso con le condizioni di sana e prudente gestione, in conformità dei criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. Restano ferme le autorizzazioni delle autorità competenti (BCE e Banca d'Italia) per il rimborso di strumenti di capitale comportanti una riduzione di fondi propri.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 28, co. 2-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le limitazioni al rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale, anche in deroga alle norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni e degli altri strumenti di capitale nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche popolari

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 29, co. 2-*bis*, secondo il quale l'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato a seconda dei casi;
- art. 29, co. 2-*quater*, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione del medesimo articolo 29;
- art. 53, co.1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle delibere del CICR, il potere di dettare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- art. 67, co.1, lett. a), b) e d), co. 2-*ter* e co. 3-*bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Vengono inoltre in rilievo:

- gli artt. 2526 e 2535 del codice civile;
- il CRR, in particolare gli articoli 26, 27, 28, 29 e 78;
- la CRD IV;
- il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “altri strumenti di capitale”, gli strumenti finanziari emessi dalla banca popolare ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, qualora rispettino i requisiti previsti dal CRR per la computabilità nel capitale primario di classe 1;
- “attivo”, l'attivo individuale o consolidato a seconda dei casi.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche popolari.

SEZIONE II

VALORE DELL'ATTIVO

1. Criteri e modalità di determinazione del valore dell'attivo

In conformità all'art. 29, co. 2-*bis* del TUB, l'attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro.

Nel caso di una banca popolare non facente parte di un gruppo bancario, la soglia di cui al primo capoverso si riferisce all'attivo individuale della banca. Nel caso di una banca popolare che sia capogruppo di un gruppo bancario, la soglia di cui al primo capoverso si riferisce all'attivo consolidato.

A tali fini:

- l'attivo individuale è il valore totale dell'attivo, delle garanzie rilasciate e degli impegni determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza individuali di fine anno;
- l'attivo consolidato è il valore totale dell'attivo, delle garanzie rilasciate e degli impegni determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza consolidate di fine anno; a tal fine, rileva il perimetro di consolidamento applicato a fini prudenziali.

Nell'Allegato A sono riportate le voci segnaletiche da utilizzare per il calcolo.

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile determinare il valore dell'attivo sulla base dell'informativa di vigilanza, esso è determinato sulla base dell'ultimo bilancio annuale e dell'ultimo bilancio consolidato, su cui il revisore contabile abbia espresso un giudizio senza rilievi.

L'organo con funzione di gestione della banca o della capogruppo provvede alla verifica del valore dell'attivo, non appena è disponibile il dato. Qualora sia riscontrato il superamento della soglia, l'organo con funzione di gestione informa immediatamente l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di controllo e ne dà comunicazione, senza indugio, alla Banca d'Italia.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2-*ter*, TUB in caso di superamento del limite di attivo. In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica deve convocare l'assemblea per le determinazioni del caso; entro un anno di tempo dalla data di riferimento della segnalazione utilizzata per determinare il valore dell'attivo devono essere adottate misure idonee a ricondurre l'attivo al di sotto della soglia o la trasformazione in società per azioni o la liquidazione volontaria. In caso di inerzia degli organi o inadeguatezza delle misure adottate, l'autorità competente, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare una o più delle misure elencate dal richiamato comma 2-*ter*, fermi restando gli altri poteri, anche di intervento e sanzionatori, ad essa attribuiti dall'ordinamento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche popolari

Sezione III – Rimborso degli strumenti di capitale

SEZIONE III

RIMBORSO DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale emessi dalle banche popolari

Lo statuto della banca popolare attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

L'organo con funzione di supervisione strategica assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della banca. In particolare, ai fini della decisione l'organo valuta:

- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario;
- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti previsti dall'art. 92, paragrafo 1, lettera a), del CRR, ai requisiti specifici di fondi propri di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione 3, Paragrafo 5, al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

Resta ferma l'autorizzazione dell'autorità competente per la riduzione dei fondi propri della banca, secondo quanto previsto dall'art. 77 CRR e dal regolamento delegato n. 241/2014.

Ai sensi dell'art. 78, par. 3, CRR, quando il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale è limitato in conformità del presente paragrafo, l'autorizzazione può essere concessa anche se le azioni e gli strumenti rimborsati non sono sostituiti con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 78, par. 1, lettera b), CRR.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche popolari

Allegato A – Prospetto identificativo dell'attivo individuale e consolidato

Allegato A

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELL'ATTIVO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO CALCOLO DELL'ATTIVO INDIVIDUALE

L'attivo individuale si determina sulla base del calcolo sotto riportato, riferito alle seguenti voci indicate nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008:

40601 + 40603 + 40605 + 40607 + 40609 + 40611 + 40613 + 40615 + 40617.02-06 - 40657.02-06 + 40619.02-24 + 40621 + 40623 + 40625 + 40627 + 40629 + 40690.02-09 + 40691 + 58388

| | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40601 | Cassa e disponibilità liquide |
| 40603 | Attività finanziarie detenute per la negoziazione |
| 40605 | Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i> |
| 40607 | Attività finanziarie disponibili per la vendita |
| 40609 | Attività finanziarie detenute sino alla scadenza |
| 40611 | Crediti verso banche |
| 40613 | Crediti verso clientela |
| 40615 | Derivati di copertura: <i>fair value</i> positivo |
| 40617 | Adeguamento di valore delle attività e delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (ad eccezione della sottovoce 08 "Adeguamento negativo delle passività finanziarie") |
| 40657 | Adeguamento di valore delle attività e delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (ad eccezione della sottovoce 08 "Adeguamento positivo delle passività finanziarie") |
| 40619 | Partecipazioni (ad eccezione della sottovoce 26 "Azioni o quote proprie") |
| 40621 | Attività materiali |
| 40623 | Attività immateriali |
| 40625 | Attività fiscali |
| 40627 | Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione |
| 40629 | Altre attività |
| 40690 | Garanzie rilasciate (ad eccezione della sottovoce 10 "Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi") |
| 40691 | Impegni irrevocabili |
| 58388 | Impegni revocabili |

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 4 – Banche popolari

Allegato A – Prospetto identificativo dell'attivo individuale e consolidato

Calcolo dell'attivo consolidato

L'attivo consolidato si determina sulla base del calcolo sotto riportato, riferito alle seguenti voci indicate nella Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 (sottosistema di rilevazione (1) "consolidamento prudenziale"):

23000 + 23002 + 23004 + 23006 + 23008 + 23010 + 23012 + 23014 + 23016 + 23020.02-04 + 23022 + 23024 + 23026 + 23028 + 23314

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23000 | Cassa e disponibilità presso banche centrali |
| 23002 | Attività finanziarie possedute per la negoziazione |
| 23004 | Attività finanziarie designate al <i>fair value</i> (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo |
| 23006 | Attività finanziarie disponibili per la vendita |
| 23008 | Finanziamenti e crediti |
| 23010 | Investimenti posseduti fino a scadenza |
| 23012 | Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura |
| 23014 | Variazioni del <i>fair value</i> (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse |
| 23016 | Investimenti in filiazioni, <i>joint ventures</i> e società collegate |
| 23020 | Attività materiali (ad eccezione della sottovoce 06 "Attività materiali: totale importo dell'area di consolidamento contabile") |
| 23022 | Attività immateriali |
| 23024 | Attività fiscali |
| 23026 | Altre attività |
| 23028 | Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita |
| 23314 | Esposizioni "Fuori Bilancio": Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati – importo nominale. |

(1) Per la voce 23314 non è previsto l'attributo informativo "sottosistema di rilevazione".